

NESSUN RITORNO ALLO “SCARICO INDIRETTO” CON IL D. LGS. N. 152/2006.
LA CASSAZIONE CONFERMA LA SUA STORICA POSIZIONE SULLO “SCARICO” E
SI PRONUNCIA, INOLTRE, IN MATERIA DI: BONIFICA DEI SITI INQUINATI,
ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E GETTO PERICOLOSO DI COSE
Nota a Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza del 30 ottobre 2007, n. 40191

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Con la sentenza n. 40191 del 30 ottobre 2007 la Corte di Cassazione si è pronunciata su numerose questioni di carattere ambientale (bonifica di siti inquinati, acque meteoriche di dilavamento, art. 674 c.p. “getto pericoloso di cose”), ma soprattutto in tale occasione i Giudici della Suprema Corte hanno espresso una precisa interpretazione rispetto la nuova definizione di “scarico” contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006 andando a dirimere i dubbi interpretativi che erano sorti all’indomani dell’entrata in vigore della nuova normativa.

L’occasione è data da alcuni controlli effettuati dalla polizia provinciale, sollecitati da numerosi cittadini i quali avevano segnalato danni all’ambiente provocati da un distributore di carburanti, a seguito dei quali si sono ipotizzati i seguenti reati: la violazione dell’articolo 674 c.p. con riguardo alle esalazioni nocive ed alla dispersione nell’ambiente di carburante; la violazione degli artt. 242 e 246 del decreto legislativo n 152 del 2006, per avere il titolare dell’impianto oMESSO di attivare le procedure previste dai citati articoli per la segnalazione e la bonifica dei siti potenzialmente inquinati; la violazione dell’articolo 59 del decreto legislativo n 152 del 1999 perché l’impianto non era provvisto di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ed era altresì privo di un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia.

- La definizione di “scarico” nel T.U. ambientale

In merito alla *vexata quaestio* relativa al confine tra la disciplina sulle acque e quella sui rifiuti la Cassazione, con questa pronuncia, pone un punto fermo sulla definizione di “scarico”.

Nel dispositivo della sentenza si legge che: *“Per quanto concerne la definizione di scarico è stato eliminato il riferimento alla “immissione diretta tramite condotta” (cfr art 74 lettera ff decreto legislativo n 152 del 2006). L’articolo 185 primo comma lettera b) del decreto legislativo citato precisa, infatti, che non rientrano nel capo d’applicazione della disciplina dei rifiuti “gli scarichi idrici esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”. **Questo collegio, nonostante il mancato riferimento nella definizione di scarico all’immissione tramite condotta e nonostante qualche imprecisione terminologica, ritiene che si possa escludere un ritorno allo scarico indiretto che era previsto dall’articolo 1 lettera a) della legge Merli e che non è stato riproposto nel decreto legislativo n. 152 del 2006. Quindi anche in base al citato decreto legislativo per scarico si deve intendere l’immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione anche se non necessariamente costituito da tubazioni.**”*

Con tale pronuncia la Suprema Corte conferma, quindi, integralmente la sua passata giurisprudenza precisando che, anche sotto la vigenza del decreto legislativo n. 152/2006 *“la linea di confine tra la disciplina sulle acque e quella sui rifiuti è ancora quella delineata da questa Corte a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n 19 del 1995, Forina fino a quella più recente n 8890 del 2005, Gios”*.

Da parte nostra non possiamo che accogliere con favore questa sentenza della Cassazione che conferma pienamente la nostra interpretazione sulla nuova definizione di “scarico”.

A tal riguardo riportiamo alcuni passi tratti da *“Rifiuti solidi e liquidi: trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni... percorso tra nuove regole e prassi di fatto alla luce del testo unico ambientale”* di Maurizio Santoloci- Valentina Vattani, anno 2007, Diritto all’ambiente – Edizioni;

IL CONFINE TRA ACQUE DI SCARICO E RIFIUTI ALLO STATO LIQUIDO

... Come è evidente, l’elemento dirimente tra scarico e rifiuto liquido è sempre e solo il corpo recettore. Il vero problema, quindi, potrebbe derivare solo dall’eliminazione dell’inciso *“diretta tramite condotta”*.

Andando ad analizzare la nuova disposizione, tuttavia, possiamo vedere come i corpi recettori erano e restano esattamente gli stessi (*“acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria”*) individuati dalla norma abrogata (D. Lgs. n. 152/1999) e dalla norma di nuova emanazione (D. Lgs. n. 152/2006). A questo punto è evidente e logico che da un insediamento industriale o da una casa privata l’acqua reflua può raggiungere come scarico tali corpi recettori esclusivamente in via diretta in quanto, se tra la fonte del refluò ed il corpo recettore si frappone un altro recettore *“improprio”* (es. una vasca o un veicolo), si spezza automaticamente la immissione nel corpo recettore *“legittimo”* (previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 per integrare gli estremi del concetto

tecnico di “scarico”), spostandolo l’asse delle immissioni su una destinazione non contemplata e intermedia che come tale impedisce materialmente al concetto di scarico di venire ad esistenza. Dunque la materia liquida diversa dalla quella solida non va in deroga alla disciplina sui rifiuti (articolo 185, comma 1, lett. b), bensì rimane “ingessata/incastrata” nel concetto giuridico di rifiuto liquido costituito da acque reflue.

Analogamente potrebbe apparire ininfluente anche aver eliminato l’inciso “tramite condotta”.

A tal riguardo ricordiamo come la Cassazione, sia dovuta intervenire per chiarire che nel concetto di “condotta” non rientrava solo una tubatura in senso stretto ma qualsiasi forma attraverso la quale le acque reflue venivano indirizzate verso un corpo recettore (si veda, in tal senso, per tutte Cass. Pen. Sez. III, 1774 del 16 febbraio 2000, con la quale la Corte stabilisce che il D. Lgs. n. 152/1999 non imponeva “la presenza di una tubazione che recapiti lo scarico, in quanto è sufficiente una condotta, cioè qualsiasi sistema con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue” verso il corpo recettore. Cioè quello che era necessario era lo strumento che consentisse il convogliamento).

Oggi, comunque, la cancellazione di questo inciso non può condurre ad ulteriori equivoci giacché è pacifico che il reflu (domestico o produttivo) per essere “scarico” deve andare nel corpo recettore in modo diretto con un sistema qualsivoglia di convogliamento. Laddove il reflu sia condotto verso il corpo recettore (che si ricorda è dato da “acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria”) da un soggetto diverso dal produttore o dal produttore medesimo (es. tramite un camion che certamente non è un elemento convogliante) o il produttore medesimo eviti l’accesso diretto del reflu al corpo recettore (mediante una vasca o una fossa Himoff), il reflu è rifiuto.

Per cui, era ed è “scarico” solo il reflu immediatamente riferibile al produttore che si adopera per accedere in modo immediato al corpo recettore. Cioè l’accesso da esso operato direttamente al corpo recettore è ulteriore condizione per integrare gli estremi dello scarico; in caso contrario (immissione in vasca, conferimento ad autotrasporto) è rifiuto allo stato liquido.

- **Bonifica dei siti inquinati**

Attualmente la disciplina penale ed amministrativa della bonifica dei siti inquinati è contenuta negli artt. 242 e segg. del decreto legislativo n 152 del 2006 .

Essa ha per oggetto, oltre ai suoli ed al sottosuolo, anche le acque sotterranee. Sotto il profilo procedurale la nuova disciplina prevede che, qualora si verifichi un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, o in caso di individuazione di contaminazioni storiche che possono ancora comportare dei rischi, il responsabile dell’inquinamento debba, entro ventiquattro ore, dare comunicazione della situazione alle autorità competenti (Comune, Provincia e Regione ed al prefetto del luogo in cui si è verificato il fatto) ed attuare le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza del sito stesso.

Due sono i possibili sviluppi procedurali che si possono configurare:

A) qualora dall'indagine preliminare svolta nella zona interessata dalla contaminazione risulti che non è stato superato il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il responsabile dell'inquinamento entro quarantotto ore ne dà notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio. Tale autocertificazione conclude la procedura, ferme restando le attività di controllo che dovranno essere esercitate dall'autorità competente entro i successivi quindici giorni;

B) allorché, invece, dall'indagine preliminare risulti che è stata superata la soglia di contaminazione (CSC), anche in relazione ad un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento è tenuto a darne immediata notizia al Comune ed alla Provincia competenti con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza che sono state adottate.

Orbene, nella sentenza in commento la Cassazione ha precisato che: *“la segnalazione è quindi dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'articolo 257 il quale non punisce solo l'omessa bonifica ma anche l'omessa segnalazione.”*

Nella fattispecie oggetto del giudizio si è ritenuto che in presenza di una situazione potenzialmente inquinante del sito, constatata secondo il tribunale del riesame dai vari sopralluoghi, il responsabile dell'inquinamento aveva omesso le prescritte comunicazioni.

Il fatto, quindi, è stato ritenuto astrattamente configurabile sotto la vigenza del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto è stata ipotizzata una situazione potenzialmente inquinante, ed è sanzionato dall'art 257 del decreto legislativo dinanzi citato.

- Le acque meteoriche di dilavamento

Le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia rappresentano un aspetto della disciplina spesso oggetto di equivoci interpretativi. Non di rado si tende a confondere le acque meteoriche che, per definizione e per logica, sono prive di sostanze inquinanti (entro i limiti concessi dall'inquinamento atmosferico) con particolari tipi di scarico vero e proprio veicolati attraverso il flusso convogliato delle medesime acque meteoriche. Quest'ultime, pur essendo riconducibili ad un fenomeno naturale, possono comunque essere interessate dall'attività antropica

in modo importante ed interagire con l'ambiente in modo pesantemente negativo; le stesse, infatti, in relazione al luogo dove si riversano e alle modalità con cui vengono raccolte, trasportano spesso sostanze inquinanti nei corpi recettori.

Le acque meteoriche di dilavamento sono quindi costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori. Quando queste vengono in qualsiasi modo convogliate nella rete fognaria, si mischiano con le acque reflue domestiche e/o industriali.

Attualmente la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento è interamente contenuta nell'art. 113 del D. Lgs. 152/2006, il quale riproduce sostanzialmente il contenuto dell'art. 39 del D. Lgs. 152/1999, come modificato dal D. Lgs. n. 258/2000.

Detto articolo prevede al comma 1 che le Regioni, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, stabiliscano e disciplinino:

- 1) forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate (cioè adibite a raccogliere esclusivamente acque meteoriche);
- 2) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate (diverse dalle reti fognarie separate), siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

Questi, come ricorda la Corte, sono gli unici casi in cui le acque meteoriche sono soggette al D.Lgs. 152/2006.

Il comma 2 dell'art. 113 prevede infatti che fuori di dette ipotesi "le acque meteoriche non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza, del presente decreto" (e quindi, ove non siano commiste ad altri reflui prodotti dall'attività antropica non costituiscono uno "scarico" soggetto alla disciplina del D.Lgs. 152/2006).

Tuttavia la Corte segnala una modificazione introdotta con la nuova definizione di acqua reflua industriale dall'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/2006.

Mentre infatti nel regime del D.Lgs. 152/1999 le acque di dilavamento sembravano apparentemente escluse dalla nozione di scarico anche ove si fosse trattato di acque che avessero raccolto sostanze inquinanti provenienti da insediamenti industriali, la nuova disciplina ridefinisce le acque reflue industriali come « qualsiasi tipo di acque provenienti da edifici ed installazioni in cui si svolgono

attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento ».

Secondo la Corte *“La nuova definizione, come la precedente, esclude dalle acque reflue industriali quelle meteoriche di dilavamento, precisando però che devono intendersi per tali anche quelle contaminate da sostanze o materiali non connessi con quelli impiegati nello stabilimento. Sembrerebbe perciò che quando le acque meteoriche siano, invece, contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento, non debbano più essere considerate come “acque meteoriche di dilavamento”, con la conseguenza che dovrebbero essere considerate reflui industriali.”*

Per cui, in base alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, le acque di dilavamento contaminate dall'attività produttiva tipica dell'insediamento da cui provengono sembrano doversi ritenere assimilabile a quelle industriali e quindi soggette al relativo regime normativo.

- “Getto pericoloso di cose” art. 674 c.p.

Da ultimo è interessante vedere come i Giudici della Suprema Corte hanno interpretato ed applicato, in questa occasione, l'art. 674 c.p. “getto pericoloso di cose”

L'art. 674 c.p. punisce « chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumi atti a cagionare tali effetti... », sono quindi previste due ipotesi di reato:

I) la prima vieta in ogni caso, salvo la limitazione del luogo, il getto o il versamento di cose atti ad offendere, imbrattare e molestare le persone;

II) la seconda vieta l'emissione di gas, vapori e fumo nei casi non consentiti dalla legge.

Come ben precisa la Corte *“si tratta in entrambe le ipotesi di reato di pericolo e non di danno, come si desume dalla circostanza che ai fini della sua configurabilità è sufficiente l'idoneità a creare semplici molestie. La prima ipotesi però richiede una condotta attiva non essendo sufficiente l'omissione di cautele idonee ad evitare il possibile imbrattamento o la molestia alle persone. La seconda ipotesi invece può essere integrata sia da una condotta attiva che passiva.”*

Ricordiamo che il reato di cui all'articolo 674 c.p. è una contravvenzione contro la pubblica incolumità; esso è teso a tutelare non i beni materiali dei privati ma il bene giuridico della pubblica incolumità. Si tratta, quindi, di un reato contro le persone e non contro le cose.

Sostanzandosi in un reato di pericolo, per la consumazione del reato stesso (e, quindi, perché vi sia il danno) è sufficiente che si crei il pericolo di molestia e offesa, senza necessità che l'evento si verifichi. I danni che privati cittadini possono lamentare in conseguenza di questo reato concernono, perciò, la loro tranquillità, l'interesse a non essere sottoposti a preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute.

Per quanto concerne le emissioni gassose i Giudici della Suprema Corte, in questa occasione, richiamano un "vecchio" orientamento secondo cui l'espressione "*non consentiti dalla legge*" costituisce una precisa indicazione circa la necessità che l'emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (Cass. 216621 del 2000: 220678 del 2002). Di conseguenza – secondo la Corte – "*contenendo la legge una sorta di presunzione di legittimità di emissione dei fumi, vapori gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, sarebbe necessario dimostrare il superamento dei limiti di tollerabilità stabiliti dalla legge speciale.*" (Così anche Cassazione penale, sez. I, 16 giugno 2000, n. 8094. Conformi Cassazione Penale, Sez. III, 19 marzo 2004, n. 16728; ancora recentemente Cassazione penale, sez. III, 10 febbraio 2005, n. 9503).

Tuttavia vi è da segnalare che più di recente la stessa Cassazione aveva assunto una diversa posizione in merito a tale materia affermando che "*la condotta costitutiva dell'illecito di che trattasi deve ritenersi integrata a prescindere dal superamento di valori limite delle emissioni, eventualmente stabiliti dalla legge, essendo sufficiente che essa abbia cagionato disturbo, offesa o molestia alle persone (conforme Cass. sez. I, 7.4.1994, Gastaldi). Ciò perché il reato, mirando a tutelare la salute e l'incolumità fisica delle persone colpite prescindere dall'osservanza o meno di standards fissati per la prevenzione dell'inquinamento, affidata a norme che non legittimano immissioni o immissioni inferiori ai limiti tabellari, sicché anche attività produttiva di carattere industriale, autorizzata, può dar luogo al reato in questione qualora da essa siano derivate molestie alle persone per la mancata attuazione di accorgimenti tecnici possibili o per*

l'inosservanza di prescrizioni dell'autorità amministrativa. Il limite della normale tollerabilità, valicato il quale le dimissioni e o immissioni diventano molestie, con conseguente pericolo per la salute pubblica da cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice, è quello indicato nell'articolo 844 cc.” (Cass. sez. III, 28.9.2005 n. 38936.).

Per cui, secondo questo diverso orientamento, il reato di cui alla seconda parte dell'art. **674 c.p.** è **integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite delle immissioni eventualmente stabiliti dalla legge**, essendo sufficiente che abbia cagionato disturbo, offesa o molestia alle persone; e ciò sul presupposto che la fattispecie de qua, mirando a tutelare sia l'incolumità che la salute delle persone colpite, prescinda dall'osservanza o meno di standards fissati per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico. Conseguentemente un'attività produttiva di carattere industriale, anche se autorizzata, può dare luogo al reato di cui all'art. 674 c.p. qualora dalla stessa derivino disturbo, offesa o molestia alle persone sia, ovviamente, a causa della inosservanza delle prescrizioni dell'Autorità, ma anche a seguito della mancata adozione delle misure tecniche possibili per evitare o ridurre l'emissione.

Vi è anche da dire che tale interpretazione pareva essersi oramai consolidata, tanto da far dire alla Cass. sez. I n. 25242/05 del 19.4.2005: *“é giurisprudenza consolidata che: c1) le emissioni di fumi o polveri, ancorché non inquinanti o comunque rientranti nei valori considerati non a rischio dal legislatore, possono egualmente essere moleste, diversi essendo i relativi concetti e il bene giuridico protetto; c2) per la sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 674 codici penale è sufficiente che le emissioni di gas, vapori o fumi, qualunque ne sia la natura, “superino la normale tollerabilità”, essendo tale effetto “non consentito dalla legge”, come si evince a contrario dal disposto dell'art. 844 cc, in forza del quale “il proprietario di un fondo non può impedire le emissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuta anche riguardo alla condizione dei luoghi” (così, da ultimo, Cass., sez. I, 10 dicembre 2002 -13 gennaio 2003, Tringali, riv. n. 223 53 I).”* Si veda anche Cass. sez. V, n. 26649 del 14.6.2004.

Tuttavia il problema del superamento dei limiti di tollerabilità si pone per le attività autorizzate, allorché l'emissione di fumi e vapori sia una conseguenza diretta dell'attività.

Se l'attività, invece, non è autorizzata e o se l'emissione, ancorché autorizzata, non è una conseguenza naturale dell'attività, ma dipende da deficienze dell'impianto o da negligenze del gestore, ai fini della configurabilità del reato non è messo in discussione che sia sufficiente la semplice idoneità a creare molestia alle persone.

Nella fattispecie oggetto della sentenza si è ritenuto che l'eventuale versamento accidentale del carburante da parte degli utenti era casuale e non dipendeva da attività positiva del gestore dell'impianto, ma da imperizia degli stessi utenti. Inoltre le esalazioni per essere idonee a recare molestia alle persone devono avere una durata apprezzabile nel tempo e non risolversi in pochi istanti ed in ambito circoscritto come quelle eventualmente causate da modesti versamenti di carburante da parte dei clienti in occasione dell'autorifornimento; per cui non è stata ritenuta sussistere la prima ipotesi di cui all'art. 674 c.p. in quanto questa avrebbe richiesto un comportamento positivo del gestore dell'impianto.

E' invece stata ritenuta astrattamente configurabile la seconda ipotesi della norma richiamata in quanto nel caso in esame non si poneva un problema di tollerabilità poiché le esalazioni dipendevano, secondo gli accertamenti compiuti dal giudice del merito, dalla vetustà ed inefficienza dell'impianto ed erano state causate dal continuo ristagno di idrocarburi nei pozzetti. Orbene, trattandosi di esalazioni imputabili all' indagato per la vetustà o inefficienza dell'impianto, come accertato allo stato dal tribunale, il reato ipotizzato è astrattamente configurabile.

Valentina Vattani

Pubblicato il 26 novembre 2007

In calce si riporta il testo della sentenza della Cassazione del 30 ottobre 2007, n. 40191

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Enrico Papa	- Presidente
Dott. Agostino Cordova	- Consigliere
Dott. Ciro Petti	- Consigliere
Dott. Claudia Sensini	- Consigliere
Dott. Santi Gazzarra	- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di Schembri Pasquale, nato ad Agrigento il 7 settembre del 1967, avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Palermo del 2 aprile del 2007;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;

sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Francesco Salzano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. Gianfranco Lancellotti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

letti il ricorso e l'ordinanza denunciata, osserva quanto segue.

IN FATTO

Con ordinanza del 2 aprile del 2007, il tribunale di Palermo respingeva l'istanza di riesame proposta da Schembri Pasquale, nella qualità di procuratore speciale dell'Area Sicilia della società "Kuwait Petroleum Italia S.P.A.", avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso il suddetto tribunale del 7 marzo del 2007, con cui si era disposto il sequestro preventivo dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Ficarazzi, gestito da Giuliano Salvatore, quale amministratore della Siciliana Carburante, e di proprietà della società anzidetta.

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nell'ordinanza impugnata, a seguito di denuncia di numerosi cittadini, i quali avevano segnalato danni all'ambiente provocati dal suddetto distributore di carburanti, il 9 gennaio del 2006, da parte della polizia provinciale era stato effettuato un sopralluogo nel quale si era constatato che le condizioni di manutenzione e sicurezza erano carenti e si erano ipotizzati i seguenti reati: la violazione dell'articolo 674 c.p. con riguardo alle esalazioni nocive ed alla dispersione nell'ambiente di carburante; la violazione degli artt. 242 e 246 del decreto legislativo n 152 del 2006, per avere il titolare dell'impianto ommesso di attivare le procedure previste dai citati articoli per la segnalazione e la bonifica dei siti potenzialmente inquinati; la violazione dell'articolo 59 del decreto legislativo n 152 del 1999 perché l'impianto non era provvisto di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ed era altresì privo di un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia.

Osservava il tribunale che orano astrattamente configurabili tutti i reati contestati. Con riferimento a quello di cui all'articolo 674 c.p. evidenziava che si era accertato lo sversamento di carburante, sia in occasione delle operazioni del rifornimento da parte degli utenti, che durante quelle di riempimento delle cisterne nonché la presenza di acqua e carburante nei pozzetti di spurgo delle cisterne (cosiddetti passi d'uomo). Tale ristagno, che provocava esalazioni nocive, si verificava durante le operazioni di riempimento delle cisterne che avvenivano con cadenza trisettimanale per le ridotte capacità contenutistiche delle stesse e per la mancanza di un dispositivo di conteggio del carburante scaricato.

Con riguardo alla violazione degli artt. 242 e 246 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sanzionata dal successivo articolo 257, rilevava che i responsabili, nonostante la potenziale

contaminazione del sito, constatata nei vari sopralluoghi, non avevano attivato le procedure previste dalle norme anzidette. Inoltre la ditta aveva provveduto a svuotare i pozzetti lasciando però i fusti di carburante in giacenza per qualche settimana presso l'impianto.

Infine, con riferimento al reato di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n 152 del 1999, il collegio, dopo aver premesso che il contenuto di tale norma era stato riprodotto in quello di cui all'articolo 137 del testo unico n 152 del 2006, osservava che gli indagati non erano in possesso di alcuna autorizzazione allo scarico o alla raccolta delle acque piovane. Rilevava infine che sussisteva il *periculum in mora* occorrendo evitare la perpetuazione del danno all'ambiente.

Ricorre per cassazione lo Schembri sulla base di quattro motivi.

In Diritto

Con i primi tre motivi di gravame il ricorrente lamenta la violazione delle norme incriminative nonché la carenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento ablatorio e mancanza di motivazione, il tutto in base ai mezzi di annullamento di cui all'articolo 606 c.p.p. lettere b e c). Assume che i tre reati ipotizzabili non sarebbero configurabili neppure astrattamente: il primo non sarebbe configurabile per i motivi già indicati nell'istanza del riesame ai quali rinvia; il secondo perché le norme citate dal tribunale non prevedevano reati ma solo regole procedurali cui non potevano essere paramtrate condotte penalmente rilevanti, tanto più che non risultavano essere state superate le soglie di rischio né era stato dimostrato l'inquinamento del suolo, sottosuolo o acque, ma solo quello dei pozzetti di spurgo appositamente costruiti per contenere gli sversamenti accidentali. Sostiene inoltre che la comunicazione di cui all'articolo 242 decreto legislativo citato era stata inoltrata a seguito della segnalazione giornalistica del fatto. In ordine alla configurabilità del terzo reato deduce l'insussistenza di uno scarico di acque reflue industriali e sottolinea che il mancato convogliamento delle acque meteoriche poteva essere sanzionato solo in presenza di apposita legislazione regionale mai emanata.

Con il quarto motivo deduce la violazione dell'articolo 321 c.p.p. e mancanza di motivazione sul *periculum in mora*. Assume che, dopo l'adozione del provvedimento cautelare, la società aveva chiesto ed ottenuto la rimozione dei sigilli per espletare alcune indagini sull'impianto

all'esito delle quali erano stati esclusi sversamenti di prodotti petroliferi riconducibili a carenze del distributore.

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. I primi tre motivi, essendo logicamente connessi perché attengono all'astratta configurabilità dei reati ipotizzati, vanno esaminati congiuntamente.

L'articolo 674 c.p. prevede due ipotesi di reato: la prima vieta in ogni caso, salvo la limitazione del luogo, il getto (di corpi solidi) o il versamento di cose (liquide) atti ad offendere, imbrattare e molestare le persone; la seconda vieta l'emissione di gas, vapori e fumo nei soli casi non consentiti dalla legge. Si tratta in entrambe le ipotesi di reato di pericolo e non di danno, come si desume dalla circostanza che ai fini della sua configurabilità è sufficiente l'idoneità a creare semplici molestie. La prima ipotesi però richiede una condotta attiva non essendo sufficiente l'omissione di cautele idonee ad evitare il possibile imbrattamento o la molestia alle persone. La seconda ipotesi invece può essere integrata sia da una condotta attiva che passiva. Per quanto concerne le emissioni gassose, secondo la giurisprudenza prevalente nei casi di questa corte, l'espressione non consentiti dalla legge costituisce una precisa indicazione circa la necessità che l'emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (Cass. 216621 del 2000; 220678 del 2002). Di conseguenza, contenendo la legge una sorta di presunzione di legittimità di emissione dei fumi, vapori gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, è necessario dimostrare il superamento dei limiti di tollerabilità stabiliti dalla legge speciale. Argomentando diversamente, come si è sottolineato dalla dottrina, si verrebbe ad ammettere che il legislatore abbia fissato prescrizioni e limiti il cui rispetto non sarebbe sufficiente a tutelare la salute. Tuttavia il problema del superamento dei limiti di tollerabilità si pone per le attività autorizzate, allorché l'emissione di fumi e vapori sia una conseguenza diretta dell'attività. Se l'attività non è autorizzata e o se l'emissione, ancorché autorizzata, non è una conseguenza naturale dell'attività, ma dipende da deficienze dell'impianto o da negligenze del gestore, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente la semplice idoneità a creare molestia alle persone.

Nella fattispecie il tribunale ha ritenuto configurabili entrambe le ipotesi di cui all'articolo 674 c.p. Ora la prima ipotesi non sembra astrattamente configurabile o comunque non sono state

indicate le ragioni per le quali dovrebbe essere configurabile. Invero, tale ipotesi, come sopra precisato, richiede un comportamento positivo del gestore dell'impianto. Di conseguenza l'eventuale versamento accidentale del carburante da parte degli utenti era casuale e non dipendeva da attività positiva del gestore dell'impianto, ma da imperizia degli stessi utenti. Inoltre le esalazioni per essere idonee a recare molestia alle persone devono avere una durata apprezzabile nel tempo e non risolversi in pochi istanti ed in ambito circoscritto come quelle eventualmente causate da modesti versamenti di carburante da parte dei clienti in occasione dell'autorifornimento. E' invece astrattamente configurabile la seconda ipotesi della norma richiamata in quanto, come esattamente rilevato dal tribunale, nel caso in esame non si poneva un problema di tollerabilità poiché le esalazioni dipendevano, secondo gli accertamenti compiuti dal giudice del merito, dalla vetustà ed inefficienza dell'impianto ed erano state causate dal continuo ristagno di idrocarburi nei pozzetti. Orbene, trattandosi di esalazioni imputabili all' indagato per la vetustà o inefficienza dell'impianto, come accertato allo stato dal tribunale, il reato ipotizzato è astrattamente configurabile.

Con riferimento alla configurabilità del secondo reato (violazione degli artt. 242 e segg. del D.P.R. n 152 del 2006) si osserva che il fatto, iniziato sotto la disciplina dei decreti legislativi n. 152 del 1999 e n 27 del 1997 è proseguito anche sotto la vigenza del testo unico in materia ambientale approvato con decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'art. 58 del decreto legislativo n. 152 del 1999 disponeva che « chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 22 del 1997 » e sanzionava con l'arresto e con l'ammenda l'inosservanza della disposizione anzidetta. Per la configurabilità del reato era quindi necessario un danno o un pericolo di danno all'ambiente causato, non da un qualsivoglia comportamento, ma dalla violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999 ossia essenzialmente dalle violazioni delle disposizioni in materia di scarichi di acque reflue industriali. A seguito delle modificazioni apportate con il decreto legislativo n. 258 del 2000, per

scarico doveva intendersi qualsiasi immissione tramite condotta di acque reflue, liquide o semiliquide nel suolo sottosuolo o rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante. Gli scarichi di reflui di cui il detentore si disfi senza versamento diretto tramite condotta o comunque senza una canalizzazione rientravano nella disciplina dei rifiuti di cui al decreto Ronchi (la quale costituisce la disciplina generale anche in materia di rifiuti liquidi) e non quella sulle acque, e potevano dare luogo o ad uno smaltimento di rifiuti o ad un abbandono degli stessi. Mancando quindi uno scarico, anche in tema di bonifica dei siti inquinati, non era applicabile la disciplina sulle acque bensì quella sui rifiuti.

L'articolo 51 bis del decreto legislativo n. 22 del 1997, prescriveva a sua volta che chiunque avesse cagionato l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall'articolo 17, comma 2, era punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non provvedeva alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applicava la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni se l'inquinamento fosse stato provocato da rifiuti pericolosi e, al comma 2, precisava che chiunque avesse cagionato, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero avesse determinato un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, era tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali derivava il pericolo di inquinamento. Dal raffronto emerge che la fattispecie del D. Lgs. n. 22/1997 aveva un ambito diverso e, per alcuni aspetti, più circoscritto e limitato rispetto a quella di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 152 del 1999: essa, infatti, faceva riferimento non genericamente a un danno all'ambiente o ad un pericolo di inquinamento ambientale, bensì al superamento o al pericolo di superamento di limiti precisi specificati dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471. Inoltre, mentre, il decreto sulle acque del 1999 richiedeva che il danno o il pericolo di inquinamento ambientale fosse stato provocato da un comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del decreto stesso, l'articolo 17 comma secondo del decreto Ronchi faceva discendere l'obbligo della bonifica anche se il fatto fosse stato cagionato in maniera accidentale.

Il decreto legislativo n. 152 del 2006 ha riprodotto solo in parte il contenuto delle norme dianzi citate. Attualmente la disciplina penale ed amministrativa della bonifica dei siti inquinati è contenuta negli artt. 242 e segg. del decreto legislativo n. 152 del 2006. Essa ha per oggetto, oltre ai suoli ed al sottosuolo, anche le acque sotterranee e prevede (art. 242) che al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento debba mettere in atto entro ventiquattro ore le necessarie misure di prevenzione e dare immediata comunicazione ai sensi dell'articolo 304 del medesimo decreto legislativo nonché svolgere una preliminare indagine sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione non sia stato superato, debba provvedere al ripristino della zona contaminata dandone notizia al comune ed alla provincia. Qualora accerti l'avvenuto superamento delle anzidette concentrazioni anche per un solo parametro deve darne immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure adottate e nei successivi trenta giorni deve presentare alle amministrazioni ed alla regione competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'allegato n. 2. La segnalazione è quindi dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'articolo 257 il quale non punisce solo l'omessa bonifica ma anche l'omessa segnalazione.

Nella fattispecie non si è fatto alcun riferimento agli elementi richiesti dalla disciplina vigente prima del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la configurabilità del reato, ma si è richiamato solo il predetto decreto legislativo. In particolare si è ritenuto che in presenza di una situazione potenzialmente inquinante del sito, constatata secondo il tribunale dai vari sopralluoghi, il responsabile dell'inquinamento aveva omesso le prescritte comunicazioni. Il fatto quindi è astrattamente configurabile sotto la vigenza del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto è stata ipotizzata una situazione potenzialmente inquinante, ed è sanzionato dall'art. 257 del decreto legislativo dianzi citato, puntualmente richiamato dal tribunale anche se ovviamente la concreta fondatezza dell'ipotesi astrattamente configurabile deve essere verificata nel giudizio di merito.

L'indagato lascia però intendere di avere effettuato la prescritta segnalazione, ma di tanto non ha fornito la prova. In ogni caso un eventuale vizio di travisamento della prova da parte del tribunale non è deducibile in questa sede. Invero, in questa materia, a norma dell'articolo 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge. Secondo l'orientamento

prevalente di questa corte, ribadito dalle Sezioni unite con la sentenza del 2004, Ferazzi, nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'articolo 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d'annullamento nell'articolo 606 lett. e) né tanto meno il travisamento del fatto o della prova. Sarà il giudice del merito ad accertare se sia stato o no effettuata la prescritta segnalazione.

Per quanto concerne l'ipotizzata violazione dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 152 del 1999, per la mancata autorizzazione allo scarico dei reflui industriali e per la mancata adozione di un sistema di convogliamento delle acque di dilavamento e di quelle di prima pioggia si deve invece rilevare che il reato ipotizzato (violazione dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 152 del 1999) non è astrattamente configurabile.

Invero, nella normativa in materia di inquinamento idrico e segnatamente nel decreto legislativo citato, accanto alla definizione di acque reflue industriali e da quella di acque reflue urbane si faceva riferimento ad una diversa e distinta tipologia di acque cioè "alle acque meteoriche di dilavamento" (articolo 2 lettera h) decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dal decreto legislativo correttivo n. 258 del 2000) per distinguerle da quelle industriali e da quelle domestiche. Le acque meteoriche di dilavamento, pur essendo riconducibili ad un fenomeno naturale, possono comunque essere interessate dall'attività antropica in modo importante ed interagire con l'ambiente in modo pesantemente negativo; le stesse, infatti, in relazione al luogo dove si riversano e alle modalità con cui vengono raccolte, trasportano spesso sostanze inquinanti nei corpi recettori.

Le acque meteoriche di dilavamento sono quindi costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori. Quando queste vengono in qualsiasi modo convogliate nella rete fognaria, si mischiano con le acque reflue domestiche e/o industriali. Tali acque non erano definite né disciplinate dalla legge Merli, tuttavia, stante il possibile impatto sull'ambiente quando esse interagivano con altri reflui o con contaminanti derivanti dall'attività antropica, la giurisprudenza aveva avuto modo di occuparsene in più riprese, inquadrandole come "scarico" e stabilendone

talora la sottoposizione al regime, anche penale, degli scarichi industriali (cfr. Cass. n. 12186 del 1999). Tale concetto, che esclude quindi che possano essere considerate “acque meteoriche” quelle in cui sia rilevante la confluenza con altri reflui o commistione con altre sostanze inquinanti provenienti da un insediamento produttivo, è stato affermato anche nel vigore del D. Lgs. 152/1999, ma prima della modifica introdotta dal D. Lgs. 258/2000. Si è infatti ritenuta la sussistenza del reato di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 152 del 1999, qualora i reflui piovani rappresentassero solo una componente dello scarico. Al contrario il reato non è stato considerato integrato qualora lo scarico fosse costituito esclusivamente da acque meteoriche, poiché in questo caso veniva a mancare qualsiasi collegamento, sotto forma di diretta derivazione, dal ciclo produttivo di un insediamento commerciale o industriale. In definitiva le acque meteoriche e di dilavamento (si considerano acque di dilavamento solo quelle meteoriche che cadono su superfici impermeabili essendo queste le uniche che possono essere dilavate), non erano in se stesse considerate “scarico” nel concetto previsto e delineato formalmente dall'articolo 2 lettera bb) del D. Lgs. n. 152/1999, prima dell'intervento correttivo attuato con il decreto legislativo n. 258 del 2000. Tuttavia, se un'acqua meteorica andava a “lavare”, anche se in modo non preordinato e sistematico soggetta (quindi discontinuo), un'area ad attività produttiva anche passiva, e trasportava con sé elementi residuali di tale attività, cessava la natura pura e semplice di acqua meteorica e l'acqua diventava in qualche modo uno scarico vero e proprio e quindi era assoggettato naturalmente alla disciplina degli “scarichi” con la conseguente necessità dell'autorizzazione. In tal caso, infatti, l'acqua perdeva la caratteristica unica ed esclusiva di acqua meteorica ed andava a fondersi con gli elementi reflui (sistematici o episodici) dell'azienda, fungendo da vettore improprio per la convogliabilità diretta verso il corpo ricettore.

Con le correzioni apportate al decreto legislativo n 152 del 1999 per mezzo del decreto legislativo n 258 del 2000 è cambiata la nozione di scarico che, come accennato, è stata limitata a qualsiasi immissione diretta tramite condotta o canalizzazione di acque reflue (art2 lettera bb del decreto legislativo n 152 del 1999) ed è stata altresì puntualizzata con l'articolo 39 la disciplina delle acque meteoriche. Di conseguenza è stato abbandonato l'ampio concetto di scarico presupposto dalla legge 10 maggio del 1976 n 319 che comprendeva scarichi di ogni tipo, diretto o indiretto e quindi anche occasionali. A seguito di tale modificazione non costituisce più scarico

diretto che richiede la previa autorizzazione quello che non convoglia acque reflue tramite condotta o comunque tramite un sistema stabile di deflusso anche se non necessariamente costituito da tubazioni. A seguito delle modificazioni apportate all'articolo 39 il legislatore ha devoluto alle Regioni il compito di disciplinare le forme di controllo degli scarichi delle acque meteoriche (comma 1 lettera a) dell'articolo 39) e quello di indicare i casi in cui possono essere imposte particolari prescrizioni per le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate (comma 1 lettera b) ovvero per le acque di prima pioggia o di lavaggio qualora vi sia rischio per l'ambiente (comma 3). Nello stesso tempo il legislatore ha vietato comunque lo scarico e l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee (comma 4) specificando tuttavia che il divieto generale di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo non si applica agli "scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate" (art. 29 comma 1 lettera e). In ogni caso le acque meteoriche che non rientravano nella regolamentazione regionale non erano soggette ai vincoli ed alle prescrizioni del decreto legislativo n 152 del 1999. In tale situazione le acque meteoriche di dilavamento, se non erano canalizzate, non avevano la natura di scarico per il quale era prevista l'autorizzazione penalmente sanzionata, ma potevano essere sottoposte alle norme sui rifiuti allorché con il dilavamento delle superfici su cui cadevano producessero rifiuti liquidi.

Attualmente la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento è interamente contenuta nell'art. 113 del D. Lgs. 152/2006, il quale riproduce sostanzialmente il contenuto dell'art. 39 del D. Lgs. 152/1999, come modificato dal D. Lgs. n. 258/2000.

Detto articolo prevede al comma 1 che le Regioni, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, stabiliscano e disciplinino:

- 1) forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate (cioè adibite a raccogliere esclusivamente acque meteoriche);
- 2) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate (diverse dalle reti fognarie separate), siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

Questi sono gli unici casi in cui le acque meteoriche sono soggette al D.Lgs. 152/2006.

Il comma 2 dell'art. 113 prevede infatti che fuori di dette ipotesi “le acque meteoriche non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza, del presente decreto” (e quindi, ove non siano commiste ad altri reflui prodotti dall'attività antropica non costituiscono uno “scarico” soggetto alla disciplina del D.Lgs. 152/2006). Tuttavia si deve segnalare una modificazione introdotta con la nuova definizione di acqua reflua industriale dall'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/2006. Mentre infatti nel regime del D.Lgs. 152/1999 le acque di dilavamento sembravano apparentemente escluse dalla nozione di scarico anche ove si fosse trattato di acque che avessero raccolto sostanze inquinanti provenienti da insediamenti industriali, la nuova disciplina ridefinisce le acque reflue industriali come *“qualsiasi tipo di acque provenienti da edifici ed installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connesse con le attività esercitate nello stabilimento”*. La nuova definizione, come la precedente, esclude dalle acque reflue industriali quelle meteoriche di dilavamento, precisando però che devono intendersi per tali anche quelle contaminate da sostanze o materiali non connessi con quelli impiegati nello stabilimento. Sembrerebbe perciò che quando le acque meteoriche siano, invece, contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento, non debbano più essere considerate come “acque meteoriche di dilavamento”, con la conseguenza che dovrebbero essere considerate reflui industriali. In particolare, mentre in precedenza appariva evidente l'intento del legislatore di espungere il più possibile dal D.Lgs. 152/1999 le acque meteoriche in mancanza di apposita disciplina regionale e, stante il chiaro tenore letterale della norma, non pareva più possibile l'equiparazione delle acque di dilavamento (seppure contaminate) delle aree esterne di un'azienda alle acque industriali, con il D.Lgs. 152/2006 le acque di dilavamento contaminate dall'attività produttiva tipica dell'insediamento da cui provengono sembrano doversi ritenere assimilabile a quelle industriali, e quindi soggette al relativo regime normativo. Inoltre con il decreto legislativo n 152 del 2006 sono state modificate sia la definizione di scarico che quella d'inquinamento. Per quanto concerne la definizione di scarico è stato eliminato il riferimento alla “immissione diretta tramite condotta” (cfr art 74 lettera ff decreto legislativo n 152 del 2006). L'articolo 185 primo comma lettera b) del decreto legislativo citato precisa, infatti, che non rientrano nel capo d'applicazione della disciplina

dei rifiuti “gli scarichi idrici esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”. Questo collegio, nonostante il mancato riferimento nella definizione di scarico all'immissione tramite condotta e nonostante qualche imprecisione terminologica, ritiene che si possa escludere un ritorno allo scarico indiretto che era previsto dall'articolo 1 lettera a) della legge Merli e che non è stato riproposto nel decreto legislativo n. 152 del 2006. Quindi anche in base al citato decreto legislativo per scarico si deve intendere l'immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione anche se non necessariamente costituito da tubazioni. Tale interpretazione si impone, sia per evitare i contrasti e le incertezze sorte in passato sulla nozione di scarico, sia perché attualmente è all'esame del Governo uno schema di decreto correttivo, emanato in base all'articolo 1 comma 6 della legge delega 15 dicembre 2004 n 308, in forza del quale sono consentite modificazioni ed integrazioni del decreto legislativo n 152 del 2006 da emanarsi entro due anni dall'approvazione del decreto stesso, dirette a ripristinare la precedente nozione di scarico con il riferimento all'immissione diretta tramite condotta ed a sostituire la lettera h) dell'articolo 74 per quanto riguarda la definizione di acque reflue industriali. Pertanto anche sotto la vigenza del decreto legislativo dianzi citato la linea di confine tra la disciplina sulle acque e quella sui rifiuti è ancora quella delineata da questa Corte a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n 19 del 1995, Forina fino a quella più recente n 8890 del 2005, Gios

Quindi il reato contestato, per la mancanza di una condotta o comunque di una canalizzazione, non è configurabile né in base al decreto legislativo n. 152 del 1999 né in base a quello del 2006 mentre potrebbe essere configurabile un eventuale abbandono di rifiuti liquidi qualora dovesse emergere che le acque meteoriche di dilavamento mescolandosi con il carburante producevano rifiuti liquidi, dei quali la ditta intendeva disfarsi, riconducibili all'attività svolta su quel piazzale dalla società. Ma trattasi di una mera ipotesi che non risulta riscontrata.

Alla stregua delle considerazioni svolte l'ordinanza impugnata va annullata con riferimento all'astratta configurabilità del reato di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 152 del 1999. Il giudice del rinvio ai fini dell'ipotizzabilità di tale reato dovrà tenere conto dei principi sopra enunciati in ordine alla nozione di scarico che, anche in base al decreto legislativo n 152 del 2006, non può considerarsi diversa da quella indicata nell'articolo 2 lettera bb) del decreto legislativo n 152 del 1999, come modificato dal decreto legislativo n 258 del 2000. In ordine agli altri reati, il

tribunale del rinvio dovrà comunque tenere conto delle puntualizzazioni e precisazioni contenute nella motivazione, le quali, pur non escludendo la configurabilità astratta degli altri reati ipotizzati, tuttavia l'attenuano.

Il motivo relativo alle esigenze cautelari si deve ritenere assorbito dovendo il tribunale riesaminare, sia pure in parte, l'astratta configurabilità dei reati. In ogni caso a prescindere dalla configurabilità dei reati, il sequestro potrebbe essere mantenuto solo nell'ipotesi in cui la causa del potenziale inquinamento, che il tribunale assume essere stato constatato, non sia stata nel frattempo eliminata.

P.Q.M.

La Corte

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Palermo per un nuovo esame.

Così deciso in Roma l'11 ottobre 2007

Il Presidente Enrico Papa

Il Consigliere estensore Ciro Petti

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 2007